

## Capitolo II

# L'alternanza scuola-lavoro nel sistema IeFP

di Simone Caroli

Alternanza scuola-lavoro ed IeFP vengono introdotte nell'ordinamento italiano dalla l. 14 marzo 2003, n. 53.

Dal 2003 ad oggi, molti passi sono stati compiuti per realizzare quanto previsto allora, sebbene con difficoltà e risultati non certamente omogenei. Conoscere, in premessa, la genesi del sistema IeFP può aiutare a comprendere la complessità del quadro attuale. Il punto di partenza è la riforma della Costituzione attuata con l. cost. 17 ottobre 2001, n. 3<sup>1</sup>, la quale incide profondamente sull'art. 117, relativo alle competenze di Stato e Regioni. Questo ne esce totalmente riscritto, andando così a disegnare un nuovo quadro di competenze che assegna allo Stato l'esclusiva sull'istruzione ed alle Regioni competenza concorrente in materia di formazione professionale e professioni.

È sulla base di tale riparto che il legislatore del 2003 delinea la riforma dell'istruzione. Guardando all'esempio virtuoso della Regione Lombardia, nonché delle migliori esperienze internazionali in materia di *Vocational Education and Training* (VET), la l. n. 53/2003 intende istituire un doppio canale educativo che punti, dopo il superamento delle scuole primarie, ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro dal lato dell'IeFP, erogata dalle Regioni attraverso istituzioni accreditate private e dalla governance flessibile, ovvero al proseguimento degli studi nell'ambito dell'istruzione universitario-academica, statale, dal versante dei licei, pur realizzando, in entrambi i casi, il

---

<sup>1</sup> L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*.

fondamentale dovere di garantire il profilo educativo culturale e personale (PECuP) ad ogni studente in uscita dalle scuole secondarie. Rapido, appunto, il primo (si prevedono una qualifica triennale con la possibilità di conseguire un diploma tecnico professionale con un ulteriore anno formativo), più lento il secondo (nel sistema dei licei confluisce ogni altro tipo di istruzione quinquennale statale, anche tecnica ed amministrativa), ma con la possibilità, attraverso entrambi i canali, di realizzare un primo contatto, tutelato e supervisionato dall'istituto scolastico o formativo, con il mondo del lavoro *finalizzato ad* adempiere il diritto-dovere di istruzione<sup>2</sup>.

L'IeFP, dunque, punta ad erogare una formazione dal carattere fortemente promozionale, basata sulla personalizzazione dei percorsi formativi e finalizzata a «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno»<sup>3</sup> tale da risultare complementare all'istruzione statale. Il professionalismo, parimenti, viene inquadrato dalla riforma come cultura non secondaria, ma alternativa e di egual valore rispetto alla cultura umanistico-scientifica dei licei e tecnologica degli istituti tecnici statali (ITS).

A rafforzare il collegamento tra educazione formale e vocazione lavorativa, la l. n. 53/2003 introduce il concetto di alternanza scuola-lavoro, intesa come una «modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese [...] che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro»<sup>4</sup>. La stessa legge non elimina, anzi, fa espressamente salva la possibilità, per gli studenti, di frequentare i tirocini curriculari formativi previsti dall'art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196.

Come accennato, il cammino della riforma in esame è stato tutt'altro che rapido ed agevole. I decreti legislativi per l'attuazione della legge-delega, e segnatamente per la realizzazione del sistema di IeFP e dell'alternanza scuola-lavoro, sono stati emanati solo nel 2005. Nelle more dell'implementazione dell'istruzione professionale regionale, il 19 giugno 2003, con l'accordo-quadro in Conferenza Stato-Regioni<sup>5</sup>, sono definite le linee-guida per la

---

<sup>2</sup> «per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età», art. 2, lett. c, l. n. 53/2003.

<sup>3</sup> Così l'art. 1, l. 14 marzo 2003, n. 53.

<sup>4</sup> Art. 4, l. n. 53/2003.

<sup>5</sup> Accordo-quadro tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dall'anno scolastico

realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di IeFP di durata triennale. A seguito di ciò il Miur ha siglato con le diverse Regioni accordi differenziati per l'assolvimento del diritto-dovere ed il conseguimento della qualifica triennale, andando così a delineare realtà differenziate ed eterogenee per la disciplina dell'istituto. Tra aprile e ottobre del 2005 sono quindi entrati in vigore i d.lgs. n. 76<sup>6</sup>, n. 77<sup>7</sup> e n. 226<sup>8</sup>, per mezzo dei quali sono stati definiti per legge il diritto-dovere di istruzione e formazione, conseguibile anche nel canale di IeFP, l'alternanza scuola-lavoro ed il riordino complessivo delle scuole secondarie, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ed il PECuP. La riforma, però, non poteva ancora dirsi completa, e, per quanto realizzato, nemmeno del tutto coerente con l'impostazione originaria. Per alcuni interpreti viene a crearsi una situazione in cui convivono «un sistema dei licei bulimico e un sistema dell'istruzione e formazione professionale anoressico»<sup>9</sup>.

Non giova al cammino riformatore il mutevole quadro politico del periodo 2003-2006. Si susseguono interventi correttivi, che alimentano dubbi sul destino dell'alternanza, così come della IeFP. Nel 2006, la legge finanziaria<sup>10</sup> innalza l'obbligo formativo da 15 a 16 anni. Non è una differenza marginale: nel disegno riformatore del 2003<sup>11</sup> era prevista esplicitamente la possibilità di adempiere al diritto-dovere di istruzione e formazione anche attraverso modalità che prevedessero periodi di apprendimento in azienda, non solo in alternanza, ma persino in apprendistato<sup>12</sup>. Con il nuovo testo si traccia un altrettanto nuovo confine fra il raggiungimento dell'obbligo formativo ed il

---

2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

<sup>6</sup> D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, *Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.*

<sup>7</sup> D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, *Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.*

<sup>8</sup> D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, *Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.*

<sup>9</sup> Si veda G. BERTAGNA, *Gli indirizzi del Liceo, le abitudini del passato le possibili novità della Riforma Moratti*, in *Nuova Secondaria*, 2003, n. 20.

<sup>10</sup> L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

<sup>11</sup> Nel quale è inseribile anche la parallela l. 14 febbraio 2003, n. 30, *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*, di riforma del mercato del lavoro, conosciuta anche come legge Biagi.

<sup>12</sup> Dunque nella cornice normativa di un contratto di lavoro subordinato.

primo contatto con il mondo del lavoro: se prima era possibile usufruire di tale contatto *in vista del* conseguimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ora il primo approccio con il lavoro viene consentito solo *dopo* aver conseguito l'obbligo di formazione, esclusivamente all'interno di un sistema "scolastico", comprendente anche, in via transitoria, i percorsi sperimentali di IeFP di durata triennale. Il successivo d.m. 29 novembre 2007 del Miur e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (MIps) dà attuazione alla norma prevedendo quali requisiti tali percorsi debbano avere<sup>13</sup> affinché venga riconosciuta loro la competenza a rilasciare titoli formativi riconosciuti sul territorio nazionale.

È di pochi mesi successiva, nel 2007, un'ulteriore evoluzione: con la l. 2 aprile 2007, n. 40<sup>14</sup>, il legislatore risolve in parte il problema di sovrapposizione tra IeFP ed istruzione statale, operando un netto distinguo tra il sistema dell'istruzione secondaria superiore e quello dell'IeFP «fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali»<sup>15</sup> i quali non sono più abilitati al rilascio di titoli di qualifica triennale, bensì «finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore»<sup>16</sup>.

Si rende dunque necessario, al nuovo cambio di Governo, un ulteriore intervento riformatore. Con il d.l. 25 giugno 2008, n. 122, successivamente convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, nota come riforma Gelmini, per aumentare le chance di successo delle fasce deboli della popolazione scolastica, viene offerta come modalità di assolvimento dell'obbligo, in alternativa alla scuola secondaria superiore, la frequenza dei corsi triennali regionali di "istruzione e formazione", considerati residuali e transitori dalla legislazione precedente ma rilegittimati come modalità ordinaria di assolvimento da un emendamento inserito nella l. n. 133/2008<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> In sintesi: essere condotti da enti senza fini di lucro, che offrano servizi educativi per giovani fino a 18 anni; avere un progetto educativo relativo all'acquisizione dei saperi e delle competenze dell'obbligo; applicare il contratto nazionale di lavoro della formazione professionale ed utilizzare docenti con abilitazione o laurea/diploma; avere strutture adeguate; garantire la collegialità e la certificazione; prevedere stabili relazioni con famiglie ed operatori del territorio.

<sup>14</sup> L. 2 aprile 2007, n. 40, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.*

<sup>15</sup> Art. 13, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7.

<sup>16</sup> *Ibidem.*

<sup>17</sup> D.l. n. 112/2008, art. 64, comma 4-*bis*, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008: «Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e

A livello normativo nazionale, a seguito della legislazione “di riordino” dei sistemi educativi avvenuta con i d.P.R. n. 87, n. 88, e n. 89 del 2010, per la messa a sistema dei cicli di istruzione sono stati necessari diversi accordi tra gli enti territoriali, riuniti in Conferenza Stato-Regioni: l'intesa 16 dicembre 2010<sup>18</sup> per mettere a punto i percorsi di IeFP e gli “organici raccordi” con la parallela filiera dell'istruzione statale, l'accordo 27 luglio 2011<sup>19</sup> di adozione degli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP e l'accordo 19 gennaio 2012<sup>20</sup> per il completamento del repertorio delle figure professionali di riferimento. Quest'ultimo accordo, in seguito, è stato recepito con decreto interministeriale Miur-MIps solo il 23 aprile 2012.

Il passaggio chiave per la ricostruzione dell'attuale scenario sono le linee-guida contenute nell'intesa 16 dicembre 2010<sup>21</sup> in materia di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli istituti professionali come riordinati dal d.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di IeFP, che istituiscono la possibilità di fruire dell'IeFP anche all'interno degli istituti statali attraverso un doppio meccanismo di sussidiarietà che può essere integrativa (tipologia A) ovvero complementare (tipologia B). La prima consente agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali già erogati dall'istituto professionale statale (IPS) di conseguire al III anno di corso una qualifica professionale; la seconda, invece

---

formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da “Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici” sino a “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo”».

<sup>18</sup> Intesa riguardante l'adozione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-*quinqies*, l. 2 aprile 2007, n. 40.

<sup>19</sup> Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

<sup>20</sup> Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

<sup>21</sup> *Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

si realizza creando classi, sempre all'interno dell'IPS, in cui gli studenti ricevono IeFP in percorsi paralleli ed appositamente dedicati. È importante sottolineare quanto la sussidiarietà solo impropriamente possa essere definita IeFP: da un lato, infatti, le regole di governance dell'istruzione statale, pur con il correttivo del d.P.R. n. 87/2010 che istituisce l'organo del Comitato scientifico<sup>22</sup>, non è affatto quella flessibile e concorrenziale delle istituzioni formative accreditate, dall'altro, il rischio di liceizzazione anche di questo canale formativo è tutt'altro che remoto, prova ne sono gli aumenti di peso della formazione generale-accademica rispetto alle ore di laboratorio e di formazione professionalizzante<sup>23</sup>.

Alternanza scuola-lavoro e IeFP, quale colonna alternativa dell'ordinamento formativo, complementare e di pari dignità, come si accennava, a più di dieci anni dal ciclo di riforme dei primi anni Duemila hanno appena iniziato ad avere un certo peso sull'opinione comune, sulle scelte educative delle famiglie e di conseguenza sugli esiti formativi dei giovani.

Non tutte le Regioni, inoltre, hanno dato attuazione allo schema normativo per l'IeFP allo stesso modo. Monitoraggi Isfol<sup>24</sup> riportano addirittura diciotto modalità attuative dei percorsi di IeFP segnalate dalle Regioni nell'anno 2012, di cui dieci facenti riferimento al repertorio nazionale dell'offerta IeFP e le rimanenti extra-repertorio.

Nell'anno scolastico-formativo 2013/2014 la formazione in sussidiarietà è stata scelta dal 5,8% dei circa 560 mila iscritti al I anno della scuola secondaria di secondo grado, cui si unisce un 7,9% che ha optato per l'IeFP erogata a livello regionale<sup>25</sup>. Va aggiunto che, a dispetto della tradizione e del ruolo ancora molto forte sul recupero della dispersione scolastica attribuito all'IeFP, causa forse anche il momento economico che induce alla ricerca di una formazione immediatamente spendibile sul mercato del lavoro, anche la

---

<sup>22</sup> Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. e, del citato d.P.R. n. 87/2010 i percorsi degli istituti professionali «possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità».

<sup>23</sup> Si veda in particolare la concentrazione di ore teoriche nel primo biennio formativo attuata con il citato d.P.R. n. 87/2010, a scapito degli insegnamenti laboratoriali e degli insegnamenti più professionalizzanti.

<sup>24</sup> Si veda la ricostruzione di G. ZAGARDO, *I cambiamenti nella IeFP*, CNOS-FAP, 2013.

<sup>25</sup> Si veda ISFOL, *Istruzione e Formazione Professionale: una filiera professionalizzante a.f. 2012-13. Rapporto di monitoraggio delle azioni formative realizzate nell'ambito del diritto-dovere*, 2013.

quota di giovani che scelgono l'IeFP come prima opzione, e non come ripiego, è in espansione «vi sono nella IFP sempre più ragazzi con percorso “regolare” (attualmente i 14enni sono il 46,2% degli iscritti al 1° anno), i quali non decidono per ripiego ma per scelta primaria»<sup>26</sup>.

Il sistema, tuttavia, non può considerarsi ancora giunto a maturazione. A questo proposito, è proprio l'alternanza scuola-lavoro a costituire un punto interrogativo non indifferente. Se è infatti assodata la diffusione capillare degli stage curricolari all'interno dei percorsi di IeFP, nei quali la percentuale di studenti partecipanti sfiora il 98%, non si può certo dire che progetti di alternanza vera e propria abbiano avuto altrettanta attenzione. Occorre una precisazione terminologica: sebbene si attui sotto forma di periodi di formazione in azienda nella cornice normativa della convenzione di stage, «l'alternanza non si riduce alla realizzazione di uno o più stage [...], costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte con la collaborazione del mondo dell'impresa per mettere in grado gli studenti di acquisire attitudini, conoscenze e abilità per l'inserimento e lo sviluppo della loro professionalità»<sup>27</sup>.

Se paragonato al sistema di alternanza scuola-lavoro da attuarsi in apprendistato di primo livello – quello introdotto dalla legge Biagi, sempre del 2003, ed effettivamente mai attuato se non in casi molto sporadici nemmeno dopo la riforma del 2011 – tuttavia, il modello di IeFP è riuscito ad imporsi come una realtà dai confini ben definiti, non sovrapponibile e non doppiato dall'Istruzione Professionale Statale.

### **1. Il sistema IeFP toscano e gli spazi per uno sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro**

Il sistema di IeFP toscano prevede un modello doppio e una governance multilivello in cui si trovano più attori istituzionali e diversi gruppi di destinazione. È, come del resto in tutta Italia, un sistema ancora giovane: la programmazione dei percorsi di IeFP è stata avviata per la prima volta con l'anno formativo 2011/2012, a seguito di un riassetto dell'impalcatura legislativa del sistema regionale in coerenza con le scelte strategiche della Regione e con l'evoluzione della normativa nazionale di riferimento.

---

<sup>26</sup> Ivi, 24.

<sup>27</sup> Si veda M. CONSOLINI (a cura di), *Percorsi tra scuola e lavoro. Il ruolo dei Centri per l'impiego*, Quaderni Spinn, 2004, n. 8.

Nella Regione Toscana convivono cinque modalità attuative dei percorsi di IeFP<sup>28</sup>, di cui due extra-repertorio, vale a dire Laboratori di recupero e sviluppo di apprendimenti (LARSA) esterni con finanziamento ad hoc e messa a rilievo, attivi dall'a.f. 2009/2010 e percorsi professionalizzati annuali o biennali destrutturati o di orientamento, erogati a partire dall'a.f. 2004/2005.

L'attuale cornice legislativa è definita dal *Piano di indirizzo generale integrato* (PIGI), adottato con deliberazione del Consiglio regionale 17 aprile 2012, n. 32, cui si aggiungono le delibere della Giunta regionale di approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, una per ogni anno formativo di riferimento. Per l'erogazione di percorsi di IeFP di durata triennale in regime di sussidiarietà da parte degli IPS è stato necessario un accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale (USR) per la Toscana.

Nel PIGI sono indicati gli obiettivi specifici della programmazione regionale, tra cui la promozione e l'intenzione di innovare il sistema IeFP, il contrasto alla dispersione scolastica ed il rafforzamento dell'auto-orientamento, nonché le azioni volte a realizzarli: interventi a sostegno dell'integrazione scolastica, programmi di orientamento e percorsi in alternanza scuola-lavoro.

La governance del sistema riunisce in un processo di concertazione quattro attori istituzionali: la Regione, l'USR, le amministrazioni provinciali ed infine i soggetti erogatori. Costituisce un tratto di indubbia peculiarità l'architettura duplice del modello IeFP toscano, che assegna agli IPS il sistema regionale di offerta sussidiaria integrativa e complementare, mentre ai soggetti accreditati per la formazione professionale lascia unicamente il compito di contenimento della dispersione scolastica, tramite l'erogazione di formazione professionale ai *dropout*, giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e successivamente usciti prima della qualifica dal sistema scolastico. La certificazione di competenze ed il passaggio tra i sistemi sono invece affidati alle Province. Pur avendo quindi un ruolo quasi residuale, negli anni l'importanza della formazione offerta dalle istituzioni accreditate è gradualmente cresciuta, prova ne è il progressivo incremento del finanziamento per le strutture accreditate che, secondo dati forniti dalla Direzione generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze settore Formazione e orientamento, ha finito per superare nettamente il finanziamento al sistema di IPS<sup>29</sup>. Le tipologie di offerta

---

<sup>28</sup> Si veda G. ZAGARDO, *L'IeFP tra successi e mutamenti di scenari*, CNOS-FAP, 2012.

<sup>29</sup> Dati disponibili in G. GRONDONI, [Il sistema di istruzione e formazione professionale della regione toscana. Il percorso dalla sperimentazione alla messa a regime](#), Regione Toscana, 18 novembre 2013.



formativa degli IPS, erogata in regime di sussidiarietà, sono tre: all'offerta integrata, che copre i settori dell'industria e dell'artigianato, ed a quella complementare, dedicata ai servizi alla persona, si aggiunge anche una sperimentazione per il settore Servizi-enogastronomia e ospitalità alberghiera, erogata, unicamente in via sperimentale, in modalità di sussidiarietà complementare, accompagnata da laboratori per il recupero e l'acquisizione di particolari competenze.

L'articolato sistema toscano è il risultato di una genesi altrettanto complessa, riflesso anche del non facile passaggio di consegne dalla competenza statale a quella regionale. Fino al 2011, i centri di formazione professionale (ma più propriamente detti "istituzioni formative accreditate") erano abilitati unicamente all'erogazione di percorsi annuali della durata di 900 ore (più un massimo di altre 300 ore per la messa a sistema) mentre dall'anno successivo si è passati alla strutturazione di corsi biennali, della durata di 1.050 ore all'anno.

Per rispondere dunque alla presa in carico del sistema IeFP, almeno nella sua componente fisiologica, gli IPS toscani, nella cornice delle rigidità del sistema scolastico nazionale, hanno fatto ricorso agli strumenti della flessibilità nella programmazione didattica e dell'autonomia formativa. Grazie a questa opzione, gli IPS possono erogare una curvatura dei percorsi composta da almeno 1.800 ore dedicate alle competenze dedicate al conseguimento della qualifica professionale, così ripartite: per le competenze di base, una quota tra il 15% ed il 25% del monte ore, per almeno il 30% a laboratori ed infine un minimo del 20% del totale deve essere riservato alla formazione in stage aziendale o nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

In Toscana, come nel resto del paese, non si ferma la tendenza ad accrescere con materie teoriche le ore del piano di studi degli istituti professionali, spesso in difficoltà nel realizzare due dei cardini della IeFP: la didattica per competenze e l'alternanza scuola-lavoro. La difficoltà nel realizzare percorsi in alternanza potrebbe essere un segnale di allarme. Al riguardo, sono stati sollevati dubbi sulla tenuta del regime di sussidiarietà integrativa, dal momento che, favorendo la frequente immissione nei percorsi di IeFP di studenti fuoriusciti – ma senza poter essere tecnicamente considerati *dropout* – dal percorso tradizionale, va da un lato ad "annacquare" il bacino di utenti più motivati iscritti al percorso triennale come prima scelta, dall'altro sottrae studenti alle istituzioni formative accreditate.

La direzione dei soggetti erogatori, per altro, non sembra essere quella di far defluire dalla scuola statale verso le istituzioni accreditate la competenza formativa in IeFP. I documenti conclusivi dell'ultimo seminario del Consorzio

istituti professionali associati toscani (Cipat) non menzionano il rischio di confinare i *dropout* in istituzioni apposite – condizione che mette ancora più in risalto l'insuccesso scolastico dell'individuo, che si trova, in altre parole, “ghettizzato” insieme ad altri nella sua situazione – ma, anzi, segnalano la sussidiarietà integrativa come un opportuno metodo di conservazione del know-how delle scuole in merito alla formazione professionale ed augurano che l'esperienza serva a garantire sempre più la qualità del sistema. Un giudizio positivo viene espresso anche in merito alle sperimentazioni di sussidiarietà complementare, mentre, in merito alla «difficoltà di reperire aziende che accolgono gli studenti», la soluzione proposta è «prendere in considerazione la possibilità di effettuare stage in azienda simulata interna alla scuola»<sup>30</sup> e non, invece, la ricerca di modalità di cogestione su percorsi di alternanza.

Soprattutto nel caso della Regione Toscana, sembrerebbe delinarsi il rischio di un fraintendimento dello scopo dell'alternanza scuola-lavoro. Rendere l'alternanza «un grande programma ministeriale di supporto agli stage»<sup>31</sup> rischia non solo di svilire lo scopo di integrazione e commistione di ambiti di apprendimento, come da modello duale tedesco e nelle intenzioni del legislatore della riforma 2003, ma anche di creare un pregiudizievole scarto di qualità tra scuole “virtuose” e già inserite nell'orbita del tessuto produttivo locale nei confronti dei *low performers*. Si rischia, in altre parole, un cortocircuito anti-competitivo che spinge nella direzione di rinsaldare il monopolio formativo della scuola statale, a scapito della concorrenzialità e della flessibilità del sistema di *education* che l'istituzione formativa accreditata presso la Regione potrebbe invece ottimamente offrire.

---

<sup>30</sup> Si vedano gli [esiti del seminario IeFP](#), *L'istruzione e formazione professionale nella Regione Toscana*, 14 gennaio 2013, Pisa, in [www.cipat.it](http://www.cipat.it), sezione [News](#).

<sup>31</sup> Si veda G. BALLARINO, *Istruzione, formazione professionale, transizione scuola-lavoro. Il caso italiano in prospettiva comparata*, Irpet, 2013.